

Preparazione alla BREXIT

La Brexit, ormai prossima, avrà inevitabilmente un impatto significativo su di noi, in qualità di trasportatori, e sul business di molti dei nostri clienti. Nonostante non ci sia ancora certezza su quale sarà la situazione il giorno successivo alla Brexit, abbiamo cercato di riassumere i punti chiave e redatto alcuni consigli su come prepararsi al meglio per lo scenario “no deal”.

A meno che il Regno Unito e l’Unione Europea non trovino un accordo prima del 12 aprile, a partire dalle ore 00:00 (CET) del 13 aprile, il Regno Unito diventerà un “paese terzo” e ciò implicherà tutta una serie di ripercussioni legali anche nell’ambito delle operazioni commerciali.

Importazione di merci dal Regno Unito all’Unione Europea (Import UE)

Registrazione EORI


Le aziende che importano merci nell’Unione Europea dovranno essere registrate nel sistema EORI dell’UE. Nel caso in cui Lei dovesse richiedere la registrazione EORI, potrà farlo attraverso i servizi doganali nazionali:

In Italia: Area riservata Dogane sul sito <https://assistenza.adm.gov.it>

In Germania: <https://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/EORI-Nummer/Beantragung-einer-EORI-Nummer/beantragung-einer-eori-nummer.html>

Classificazione merci

Le merci importate nell’Unione Europea devono essere classificate secondo la tariffa doganale comune europea, con l’applicazione dei relativi dazi doganali. Per maggiori dettagli, La invitiamo a visitare <http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/eu-product-classification-system>.





we move mountains

Formalità doganali

Per consentire il transito di merci oltre il confine dell'Unione Europea è necessario presentare una dichiarazione doganale. Tale passaggio può essere espletato dall'azienda stessa oppure essere delegato ad un agente doganale. Nonostante lo sdoganamento avvenga una volta che le merci hanno raggiunto la dogana, ogni dichiarazione doganale (eccetto le dichiarazioni di transito) deve essere preventivamente caricata sul sistema doganale.

La legislazione di riferimento è il codice doganale dell'Unione.

Dichiarazione ENS – misure di sicurezza

Le dichiarazioni ENS si dividono in due diversi tipi:

Dichiarazione sommaria di uscita: viene eseguita dall'esportatore insieme alla dichiarazione di esportazione.


Dichiarazione sommaria di entrata: questo emendamento in materia di sicurezza del codice doganale della Comunità Europea (CE) prevede che il trasportatore –o il rappresentante autorizzato– presenti una dichiarazione sommaria di entrata elettronica (ENS) presso il primo (aero)porto di accesso nel territorio doganale della Comunità Europea. Tale dichiarazione va trasmessa in anticipo rispetto all'arrivo delle merci, secondo le tempistiche indicate dalla Comunità Europea.

Il responsabile per il caricamento della dichiarazione ENS è il trasportatore. Tuttavia, la dichiarazione può anche essere presentata dall'importatore o dal suo agente doganale.

La dichiarazione ENS non è richiesta per merci dichiarate in transito.

Riassunto dei principali passaggi riguardanti le operazioni commerciali UK – UE

Prima della partenza delle merci, La preghiamo di voler eseguire un controllo della documentazione con il provider logistico e l'agente doganale.





La preghiamo di considerare che alcune categorie merceologiche potrebbero essere soggette a divieti e restrizioni e che licenze di importazione ed esportazione rilasciate dal Regno Unito non saranno più valide nell'Unione Europea.

